

## STATUTO

### UNIONE REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA SALUTE MENTALE - LOMBARDIA ONLUS

E' costituita l'Unione Regionale delle Associazioni per la salute mentale della Lombardia, che prende il nome di "Unione Regionale delle Associazioni per la salute mentale "U.R.A.SA.M. Lombardia", con sede in Milano, Via M.A. Colonna 57. Ogni eventuale futuro cambio di sede non necessita di modifiche al presente statuto.

#### **Art.1**

U.R.A.SA.M. Lombardia ha finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati prevalentemente alla realizzazione delle finalità istituzionali, di cui al successivo Art.2.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione nei rapporti con terzi sarà identificata con l'acronimo "U.R.A.SA.M. Lombardia". Proseguendo nella stesura del documento sarà utilizzata l'abbreviazione U.R.A.SA.M.

U.R.A.SA.M. è una associazione democratica, apartitica, aconfessionale senza fini di lucro, e i Soci prestano la loro attività in forma volontaria, libera e gratuita.

#### **ART. 2 - Scopo e attività**

U.R.A.Sa.M. ha come scopo di favorire in modo volontario, gratuito e solidale, la collaborazione tra le Associazioni aderenti e di sostenerle nello svolgimento dei loro compiti in ambito territoriale promuovendo:

- Ogni iniziativa tendente sia direttamente che indirettamente alla tutela dei diritti delle persone sofferenti di disturbo psichico e delle loro famiglie;
- La lotta allo stigma e l'affermazione della dignità delle persone affette da disagio psichico;
- La diffusione di una corretta informazione sul disagio psichico e l'affermazione di una adeguata cultura a favore della salute mentale;
- Il sostegno delle iniziative finalizzate a curare e riabilitare le persone affette da disagio psichico ed il sostegno delle attività di prevenzione;
- Gli interventi necessari per la piena applicazione delle leggi nazionali e regionali, nonché per l'adozione di eventuali norme integrative e migliorative
- La vigilanza sul funzionamento dei Servizi affinché dispongano del personale e delle risorse necessarie e della pluralità di opportunità atte a garantire risposte differenziate alla diversità dei bisogni;
- La raccolta, l'elaborazione e la divulgazione delle notizie riguardanti la situazione delle attività e delle strutture per la salute mentale;

- La sensibilizzazione a livello regionale delle Istituzioni, della società e dei mass media, attraverso convegni, seminari, incontri e, ove necessario, azioni di mobilitazione di tutti gli strati sociali per sollecitare interventi atti alla soluzione di specifici problemi riguardanti la salute mentale;
- La cooperazione con altre associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale che perseguano obiettivi simili ai propri.

U.R.A.S.A.M., con la collaborazione attiva e gratuita di tutti i Soci, sviluppa le seguenti azioni concrete:

- a) il coordinamento delle attività dei Soci su questioni di rilevanza regionale ed il loro rafforzamento e sostegno per ottenere nei singoli territori migliori condizioni di vita per le persone con sofferenza psichica e i loro familiari, compreso quanto attiene l'uso/abuso della contenzione, del TSO, il consenso e l'informazione;
- b) la promozione delle opportune iniziative per l'istituzione della Consulta regionale per la salute mentale;
- c) lo stimolo della ricerca su cause, prevenzione e trattamento della malattia mentale, e quant'altro collegato, in collaborazione anche con strutture di ricerca ed in linea con la "declaration" della O.M.S., del trattato di Helsinki e del Libro verde della U.E. (2005), nonché sollecitazioni affinché siano resi accessibili a tutta la popolazione interessata interventi farmacologici, psicologici e psicosociali preventivi e di cura, nonché di promozione della salute mentale, i cui livelli di efficacia nella pratica siano valutati e promossi secondo la EBM (Evidence Based Medicine);
- d) la raccolta della legislazione nazionale e regionale per la necessaria azione di stimolo al loro miglioramento, scaturente - tra l'altro - dagli studi comparativi delle differenze più qualificanti;
- e) il monitoraggio della trasparenza e qualità nella gestione della rete dei servizi;
- f) gli interventi, presso gli organi competenti, per l'istituzione di commissioni regionali di vigilanza sul funzionamento delle strutture pubbliche e private, con la partecipazione di U.R.A.S.A.M., per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi di salute mentale;
- g) la promozione della partecipazione delle associazioni aderenti, quale organo consultivo obbligatorio negli Organismi di coordinamento per la salute mentale previsti dal Piano Regionale, ai programmi delle Aziende Sanitarie Locali per i servizi sociosanitari e dei Dipartimenti di salute mentale di riferimento, in relazione alla salute mentale;
- h) la promozione della partecipazione delle associazioni aderenti a quanto previsto dalla Legge 328/2000, con una presenza attiva ai Tavoli di confronto previsti dai piani di zona nei rispettivi ambiti territoriali.

### **Art. 3 - Soci**

U.R.A.S.A.M. si propone l'aggregazione delle Associazioni aderenti e di tutte le persone alle quali sta a cuore la salute mentale.

L'adesione all'U.R.A.S.A.M. è aperta alle Associazioni democratiche, apolitiche, aconfessionali e senza fini di lucro, che abbiano nel loro Statuto le finalità di cui all'art. 2 e che siano disposte ad operare per il raggiungimento degli obiettivi dell'U.R.A.S.A.M. in modo volontario, gratuito e solidale.

U.R.A.S.A.M. si propone di creare un collegamento costante fra le Associazioni aderenti, informandole periodicamente sulle proprie attività, raccogliendo e divulgando notizie sugli eventi che riguardano la salute mentale negli ambiti territoriali di attività delle singole Associazioni, per meglio definire gli obiettivi e gli interventi comuni a livello comunale, provinciale e regionale.

U.R.A.S.A.M. inoltre raccoglie, analizza e diffonde la legislazione nazionale e regionale, dando notizia alle Associazioni iscritte degli sviluppi della stessa.

Le Associazioni iscritte, riconoscendosi nelle finalità dell'U.R.A.S.A.M., non possono avere nel loro statuto articoli in contrasto con lo statuto della stessa U.R.A.S.A.M.

Le Associazioni iscritte delegano l'U.R.A.S.A.M. a rappresentarli in maniera unitaria nei confronti delle Istituzioni regionali e nazionali.

E' compito delle Associazioni stesse fornire informazioni all'U.R.A.S.A.M. per diffondere gli eventi e le iniziative più salienti sul proprio territorio, che riguardino la salute mentale.

Le prestazioni fornite dai Soci sono sempre di carattere gratuito.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse di U.R.A.S.A.M. e documentate, approvate dal Presidente e nei limiti di bilancio.

L'ammissione a Socio delle Associazioni è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, con allegato copia del proprio Statuto e breve presentazione dell'attività svolta.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali non accettazioni delle domande devono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci o in documenti similari elettronici, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di Socio si perde per recesso e per esclusione.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all' U.R.A.S.A.M. almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa ;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che gli sono mossi, consentendone facoltà di replica entro 30 giorni dalla contestazione.

I Soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'U.R.A.S.A.M.;

- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'U.R.A.Sa.M. e degli altri Soci;
- c) a versare la quota associativa entro il primo bimestre di ogni anno.

I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'U.R.A.Sa.M.;
- b) a partecipare con diritto di voto a tutte le Assemblee;
- c) ad accedere alle cariche associative.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né d'altri cespiti di proprietà dell'U.R.A.Sa.M.

#### **Art. 4 - Organi Sociali:**

Sono organi dell'U.R.A.SA.M.:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

#### **Art. 4.1- L'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è organismo sovrano e d'indirizzo dell'U.R.A.SA.M., è composta da tutte le Associazioni aderenti e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni Socio è rappresentato nell'Assemblea da un delegato (il legale rappresentante od un suo delegato designato con proprio atto deliberativo) e dispone ciascuno di un voto.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della riunione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e devono contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario.

Sono ammesse le deleghe, con un numero massimo di due per ognuno dei partecipanti all'Assemblea dei Soci.

Delle sedute assembleari è redatto verbale, che deve essere conservato agli atti.

#### **Art. 4.1.1. – Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo con un programma generale d'indirizzo;
- b) approva la relazione del Presidente sulle attività dell'U.R.A.S.A.M. dell'anno precedente e sugli obiettivi generali per il futuro;
- c) elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- d) ratifica l'ingresso di un Socio, deliberato dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera l'esclusione di un Socio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera su tutto quanto è di sua esclusiva pertinenza secondo le leggi vigenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Se la convocazione non è richiesta dal Presidente, quest'ultimo deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

#### **4.1.2. – L'Assemblea straordinaria.**

L'Assemblea straordinaria delibera in particolare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione .

Sono ammesse le deleghe, con un numero di due per ognuno dei partecipanti all'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, quando siano presenti i 2/3 dei Soci, per deliberare:

- la modifica dello statuto;
- lo scioglimento di U.R.A.Sa.M. e la devoluzione del patrimonio, per i quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

#### **Art. 4.2 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di Componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci fra i Soci medesimi a scrutinio segreto: il numero è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 12 ed un massimo di 20, soddisfacendo prioritariamente la possibilità di rappresentanza di tutte le Province della Regione Lombardia.

Qualora tra i membri eletti del Direttivo non risultasse eletto alcun membro residente in una delle Province della Lombardia, il Consiglio può cooptare al suo interno un candidato scelto dalle Associazioni iscritte della Provincia interessata, che potrà partecipare alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico , il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Ove decada più della metà dei membri del Direttivo, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) assumere ogni decisione inerente l'attuazione delle scelte assembleari ed il raggiungimento degli scopi fissati dallo statuto;
- b) eleggere il Presidente;
- c) eleggere il Vice Presidente
- d) eleggere il Segretario ed il Tesoriere;
- e) nominare propri delegati presso Associazioni, Enti ed Organismi pubblici e privati, regionali - nazionali ed eventualmente europei ed internazionali: in questo ultimo caso in accordo con U.N.A.S.A.M.;
- f) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- g) provvedere agli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati in modo esclusivo all'Assemblea dei soci, e la determinazione della quota associativa annuale;
- h) di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e d'urgenza;
- i) definire il programma operativo annuale e delle principali iniziative da promuovere.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto del Presidente da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni bimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. E' convocato altresì quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta: in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo assume generalmente le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui l'esito di una votazione del Consiglio su una mozione sia pari, il Presidente ha diritto a due voti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, dovranno essere approvati nella successiva riunione e conservati agli atti.

#### **Art. 4.3 - Il Presidente**

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea straordinaria e ordinaria nonché il Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti nei confronti di terzi. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo allo stesso la ratifica dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente dura in carica tre anni; può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

#### **Art. 4.4 - Gratuità delle cariche sociali**

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, autorizzate dal Presidente nei limiti delle disponibilità di bilancio. L'U.R.A.Sa.M. può avvalersi dell'opera di volontari.

## **Art. 5 - Risorse economiche e Bilancio.**

L'U.R.A.SA.M. trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote sociali;
- b) donazioni da aderenti e privati;
- c) contributi dello Stato, da enti ed istituzioni pubbliche ed organismi internazionali;
- d) lasciti testamentari;
- e) entrate patrimoniali;
- f) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- g) avanzo di gestione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Presidente redige il bilancio consuntivo e predispone il bilancio preventivo, che sottopone dapprima all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea dei soci, entro il mese di aprile, o comunque in tempo utile per essere presentati alla Regione Lombardia e all'Amministrazione Provinciale (nel cui registro U.R.A.SA.M. è iscritta), come dettato da precise norme di questi Enti, essendo l'U.R.A.Sa.M. iscritta ai Registri regionale e provinciale, che le consentono di definirsi Onlus.

La quota associativa annuale ed altri contributi economici eventualmente versati dai soci durante l'esistenza dell'associazione sono intrasferibili, irripetibili, non rivalutabili.

## **Art. 6 - Norma finale**

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui alla Legge 662/1996 art.3, comma 190, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 7 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo e volontariato.

**Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 17 maggio 2008 riunita in Milano**

**Il Presidente in carica  
(Eugenio Riva)**

**Il Vice Presidente in carica  
(Iris Mascaro)**